

# **CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DOMICILIARITA' E PROSSIMITA' PER ADULTI FRAGILI - PERIODO 01/09/2023 – 30/08/2026**

## **EDUCATIVA ADULTI**

### **Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto la gestione degli interventi di EDUCATIVA ADULTI ovvero delle attività educative rivolte ad adulti in condizioni di marginalità e povertà sia che vivano soli che in contesti di coabitazioni e piccole comunità abitative.

### **Art 2 OBIETTIVI**

Avviare sul territorio dell'UTS un sistema di interventi coordinati e diffusi di sostegno alla domiciliarità per adulti poveri a rischio di esclusione sociale. Tali interventi hanno la finalità di:

- recuperare le relazioni famigliari e comunitarie, promozione di intrecci sociali.
- supportare persone sole e fragili in disagio sociale ed abitativo, relazionale, spesso prive di reddito e disoccupate/inoccupate, in condizioni di povertà, con problematiche sanitarie residuali anche per quanto riguarda pregresse dipendenze o l'area della psichiatria.
- prevenire l'istituzionalizzazione degli adulti con problematiche sanitarie o stili di vita che incidono negativamente sul benessere personale.
- recupero/abilitazione delle competenze personali nella cura del sé, nella gestione del denaro, nell'autonomia di spostamento ecc. Stabilizzazione e tenuta delle problematiche sanitarie con particolare attenzione alle persone con assente o deteriorata la rete famigliare.
- prevenire situazioni di degrado individuale abitativo e di contesti comunitari.

### **Art 3 LE AZIONI PREVISTE**

3.1 ATTIVITÀ EDUCATIVA INDIVIDUALE, è parte integrante del Piano Individualizzato di Intervento che il case manager del SSU predispone e condivide con la persona interessata.

Il Piano prevede una lettura del problema su cui intervenire, le risorse attivabili personali e sociali, fra cui l'azione educativa, gli obiettivi di miglioramento, i tempi di monitoraggio.

L'educatore individuato dall'aggiudicatario concorre alla definizione del Piano Individualizzato, la sua attuazione e verifica.

I piani di intervento possono essere continuativi ma a bassa intensità o straordinari e mirati al raggiungimento di obiettivi specifici. I piani di intervento possono attivare una singola misura (educativa o assistenza o pulizie) o possono prevedere una azione combinata di più interventi (es educativa e pulizie, assistenza domiciliare e pulizie ecc) L'educatore lavorerà quando opportuno con oss e operatori addetti alle pulizie per il benessere della persona e del contesto.

Fanno parte dell'educativa su progetto individualizzato gli interventi necessari a supportare l'attivazione degli INTRECCI SOCIALI. Si intendono per intrecci sociali i progetti individuali proposti dal SSU che si sostanziano in forme di “economie circolari” e mutui aiuti fra soggetti fragili. Assunto di fondo è che ognuno è contemporaneamente portatore di fragilità e di risorse personali e può utilmente mettersi a disposizione di altri. Si tratta di riconoscere e valorizzare i legittimi interessi reciproci, nell'essere di aiuto uno all'altro.

3.2 INTERVENTI EDUCATIVI COLLETTIVI si attuano nei confronti di coloro che sono temporaneamente o stabilmente accolti in coabitazioni di natura sociale fra persone non congiunte. Si tratta di coabitazioni attivate dai singoli poli sociali nei quali è necessario incentivare comportamenti corretti, di tolleranza reciproca e prevenzione del conflitto. L'educatore avrà cura di sviluppare legami di solidarietà e promuovere le capacità di empowerment e problem solving quotidiano.

#### ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dall' **01/09/2023 – 30/08/2026 ovvero 156 settimane di attività.**

L'ente si riserva inoltre la facoltà, se necessario, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (c.d.proroga tecnica), secondo quanto previsto all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### ART. 5 VALORE STIMATO

Il valore stimato a base di gara, pari a € 127.034,60, è calcolato considerando per l'intero triennio:

- un numero massimo di n. 5.148 ore di educativa individuale e collettiva;
- un numero massimo di n. 144 ore di coordinamento;
- un numero massimo di n. 288 ore di educativa intrecci;
- i rimborsi chilometrici per l'utilizzo delle auto di proprietà dell'appaltatore.

Pertanto il valore dell'appalto comprenderà:

- il corrispettivo di massimo n. 5.580 ore di educativa;
- i rimborsi chilometrici per gli spostamenti con auto di proprietà dell'appaltatore.

Descrizione servizi	CPV	importo
Servizio di domiciliarità e prossimità per adulti fragili – Educativa adulti	85312400-3	127.034,60
A) Importo totale soggetto a ribasso		127.034,60
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		0
A + B = Importo complessivo a base di gara		127.034,60
Di cui costo manodopera		122.034,60

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

importo complessivo a base di gara	importo per proroga	Valore globale stimato
127.034,60	63.517,30	190.551,90

#### Art 6 COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga a garantire la realizzazione delle azioni di cui all'art 3 necessarie al conseguimento degli obiettivi oggetto del presente capitolato, in particolare rispetto a:

- interventi educativi individuali
- intrecci sociali
- interventi educativi collettivi

L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di personale dedicato al funzionamento del servizio stesso secondo i requisiti previsti per il funzionamento della attività del presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire che gli interventi siano organizzati sulla base del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art 2 e dovrà partecipare al coordinamento tecnico degli operatori e la formazione in itinere che si renderà necessaria ai fini della realizzazione delle azioni richieste.

L'aggiudicatario dovrà inoltre redigere una relazione trimestrale con i dati di attività e elementi di sviluppo dei progetti personalizzati e delle attività di gruppo, valutazione del servizio ed eventuali

proposte migliorative.

#### **Art 7 - FUNZIONI IN CAPO AL SSU**

L'affidamento del servizio a terzi si sviluppa nell'ambito di funzioni, da cui l'aggiudicatario non potrà prescindere, che le vigenti disposizioni di legge riservano espressamente alla parte pubblica.

Il SSU individuerà un proprio responsabile tecnico di progetto che assieme al soggetto gestore, svolgerà attività di verifica e valutazione dei risultati dell'attività.

Il SSU individua inoltre un referente operativo di progetto che svolge funzione di coordinamento tecnico degli interventi, accoglie le domande di ammissione, valuta la coerenza e sostenibilità, autorizza l'intervento. Coordina inoltre le figure che dovessero attivarsi sul singolo caso. Gli assistenti sociali del SSU propongono i beneficiari degli interventi e di concerto con coordinatore, con gli operatori incaricati dall'aggiudicatario predispongono i piani personalizzati di intervento. (quali servizi, per quante ore, ecc) Il SSU provvederà a mettere a disposizione del soggetto gestore tutte le informazioni possedute ed i dati necessari per la programmazione e gestione del Servizio.

#### **ART.8 . CALCOLO DEL CORRISPETTIVO**

L'Unione Tresinaro Secchia corrisponderà all'appaltatore le somme di seguito dettagliate:

- il corrispettivo delle ore di educativa individuale e collettiva calcolato moltiplicando le ore di educativa rendicontate (per un massimo di n. 5.148 ore nel triennio) per il costo orario offerto in sede di gara;
  - il corrispettivo delle ore di coordinamento calcolato moltiplicando le ore di coordinamento rendicontate (per un massimo di n. 144 ore nel triennio) per il costo orario offerto in sede di gara;
  - il corrispettivo delle ore di educativa intrecci calcolato moltiplicando le ore di educativa rendicontate (per un massimo di n. 288 ore nel triennio) per il costo orario offerto in sede di gara;
  - il rimborso chilometrico calcolato prendendo a riferimento le tariffe Aci
- Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L'Ente si riserva la facoltà di estendere in aumento o in diminuzione l'importo della fornitura entro il limite di spesa del quinto d'obbligo (venti per cento) dell'ammontare contrattuale e l'aggiudicatario si impegna ad effettuarla alle medesime condizioni del contratto originale.

Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o "ius superveniens", il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%.

Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dal SSU all'Aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.

#### **ART. 9 – POLIZZE ASSICURATIVE**

La Ditta aggiudicatrice si intende espressamente obbligata e risponderà dei danni - sia alle persone, sia alle cose - cagionati all'Unione Tresinaro Secchia e/o a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, manlevando al riguardo l'Unione Tresinaro Secchia e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi eventuale pretesa o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

A tale fine l'Impresa aggiudicataria si obbliga pertanto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice - e a mantenere valida ed efficace per tutta la durata dell'appalto - idonea copertura assicurativa per:

- a) la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di fatti od omissioni verificatisi in relazione all'esercizio delle attività e alla prestazione dei servizi formanti nel loro complesso oggetto dell'affidamento - come descritti nel presente Capitolato d'oneri - comprese, senza eccezioni, tutte le attività accessorie e complementari rispetto alle attività e servizi

principali e prevalenti;

b) la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d'opera addetti all'attività, inclusi i soci.

Detta assicurazione RCT/RCO dovrà prevedersi con massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 2.000.000,00 per sinistro;

- euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni corporali;

- euro 1.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati;

e dovrà inoltre prevedere:

relativamente alla garanzia RCT

- l'estensione del novero dei terzi a:

- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e, in genere, alle persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività assicurata;
- professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
- eventuali subappaltatori e loro dipendenti;

- l'estensione alla responsabilità civile derivante all'impresa per danni subiti e cagionati a terzi da persone non dipendenti (volontari, collaboratori, ecc.) e della cui opera l'impresa stessa si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;

- l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività;

- l'estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'impresa o di persone delle quali il medesimo debba rispondere a termini di legge ovvero detenute a qualsiasi titolo dai medesimi soggetti;

- l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla committenza di lavori o servizi affidati a soggetti terzi nei limiti eventualmente consentiti dal presente capitolato;

relativamente alla garanzia RCO

- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni previste dalla richiamata disciplina - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro;

- la clausola di buona fede INAIL.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa, nei limiti minimi prescritti, dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'ente e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, con obbligo per l'impresa di presentare - alla scadenza di ciascun periodo assicurativo e fino al termine dell'appalto, rinnovi e/o proroghe compresi - copia del titolo (quietanza di rinnovo o nuovo contratto quietanzato) attestante la validità della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

Costituirà onere a carico dell'impresa aggiudicataria il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'impresa stessa dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non risulti coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Nel caso di RTI la copertura assicurativa deve recare l'espressa previsione della sua operatività in nome e nell'interesse di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.

## **ART. 10 DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI**

La Ditta aggiudicatrice dovrà provvedere al rispetto della normativa vigente (d.lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro" così come novellato dal d.lgs. n. 106/2009) in ordine alla sicurezza dei posti di lavoro, ottemperando a tutte le disposizioni previste e tenendo in massimo ordine la documentazione ed i registri previsti. In tal senso l'impresa aggiudicataria, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà fornire al responsabile del

SSU, prima dell'inizio dell'attività:

- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori;
- valutazione rischi con riferimento alle mansioni previste nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato;
- informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare;
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato;

#### **ART. 11 VIGILANZA SUL SERVIZIO**

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, tramite personale proprio, la qualità del servizio erogato ed ha facoltà di eseguire i necessari accertamenti. In particolare al SSU compete verificare e valutare la congruità e la puntualità degli interventi dell'aggiudicatario rispetto alle finalità e agli obiettivi del servizio. Nel caso si verificassero inadempienze, l'amministrazione appaltante informa l'aggiudicatario e richiede l'adozione dei provvedimenti necessari per l'immediato ripristino della situazione.

#### **ART. 12 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

La Ditta aggiudicatrice è tenuta all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità il Servizio Sociale Unificato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al SSU committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della Ditta aggiudicatrice. La Ditta aggiudicatrice si obbliga a garantire:

- a) la realizzazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi oggetto del presente capitolato, in particolare rispetto a:
  - interventi educativi individuali
  - intrecci sociali
  - interventi educativi collettivi
- b) l'organizzazione e la gestione giuridica ed economica del personale necessario all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, nonché la formazione in favore del proprio personale che si renderà necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
- c) la copertura di tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assumendo i relativi oneri;
- d) l'assoluta riservatezza nel trattamento e nell'uso dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/03 e successive modifiche;
- e) provvedere al pagamento delle spese relative al contratto d'appalto;
- f) provvedere alla fatturazione secondo quanto previsto all'art. 17 del presente Capitolato
- g) rispettare per quanto compatibili, le norme contenute:
  - nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 " Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  - nell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
  - nel Codice di comportamento dell'Unione Tresinaro Secchia <https://www.tresinarosecchia.it/wp-content/uploads/2021/04/Codice-di-comportamento-Comuni-e-UTS.pdf>

#### **ART. 13 FUNZIONI IN CAPO AL SSU**

L'affidamento del servizio a terzi si sviluppa nell'ambito di funzioni, da cui la Ditta aggiudicatrice non potrà prescindere, che le vigenti disposizioni di legge riservano espressamente alla parte pubblica.

Il SSU individuerà un proprio responsabile tecnico di progetto che svolgerà attività di verifica e valutazione dei risultati dell'attività, prevedendo e programmando, insieme al soggetto gestore, la tenuta di incontri periodici per orientare il raccordo e l'integrazione tra tutti gli ambiti ed i servizi dedicati agli utenti e agli operatori e la realizzazione e gestione dei progetti di intervento.

Le diverse attività di competenza del Servizio di domiciliarità e prossimità per adulti fragili – Educativa adulti”.” dovranno coordinarsi con il servizio affidante, contemplando forme e modi per garantire raccordo, condivisione e coerenza alle proposte, ai contenuti, alle attività programmate.

Il SSU provvederà a mettere a disposizione della Ditta aggiudicatrice tutte le informazioni possedute ed i dati necessari per la programmazione e gestione del Servizio.

#### **ART. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO – RESPONSABILITÀ RELATIVE**

La Ditta aggiudicatrice indicherà all'atto dell'offerta le parti del servizio che intenderà subappaltare o concedere in cottimo nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 comma 2 del d.lgs 50/2016 e ssmmii. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Dlgs 50/2016 e l'attività di trasporto.

#### **ART. 15 ONERI INERENTI IL SERVIZIO E SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione complessiva del servizio, fatta eccezione per le spese esplicitamente attribuite al SSU, sono interamente a carico della Ditta aggiudicatrice, sin dall'inizio dell'appalto. Il SSU resta pertanto sollevato da qualsiasi onere e responsabilità. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto, nonché le spese relative alla stipula e registrazione dello stesso, bolli, diritti di registro e di segreteria, accessorie e conseguenti. Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione dell'avviso di gara.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto; trascorso inutilmente tale termine, è facoltà dell'aggiudicatario svincolarsi dagli obblighi connessi con l'intervenuta aggiudicazione dell'appalto.

#### **ART 16 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Aggiudicatario deve organizzare risorse e mezzi per avviare il servizio nei termini previsti all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 / 2016, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e qualora non adempia l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

#### **ART. 17 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La Ditta aggiudicatrice provvederà ad emettere apposita fattura per le prestazioni effettuate singolarmente per ciascun tipo di attività di cui all'art. 3 direttamente al SSU, allegando ad essa il riepilogo mensile contenente la descrizione analitica delle attività svolte, personale impegnato e ore dedicate.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato.

Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a:

Denominazione: **UNIONE TRESINARO SECCHIA – Servizio Sociale Unificato**

Sede legale: **Corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano (RE)**

P.I.: **02337870352** riportando obbligatoriamente il seguente riferimento: “Servizio di domiciliarità e prossimità per adulti fragili – Educativa adulti”.

## **ART. 18 INADEMPIENZE, PENALITÀ E DECADENZA PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del “Servizio di domiciliarità e prossimità per adulti fragili – Educativa adulti” segnalati per iscritto all’Aggiudicatario dal Responsabile del SSU, compresa l’impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento, il SSU ha facoltà di risolvere “ipso facto e de iure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A. R. fermo restando l’applicazione delle penalità citate, l’esercizio del diritto di recesso non pregiudica l’eventuale azione di rivalsa.

Il contratto, in particolare, è risolto “di fatto e di diritto” al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:

- a) per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del servizio che forma oggetto del rapporto contrattuale;
- b) per subappalto del servizio, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione;
- c) quando di fatto l’aggiudicatario abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- d) quando, decorso il termine di 7 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente capitolato.

In casi meno gravi il SSU si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità indicate quando, dopo che il Responsabile del SSU avrà intimato almeno due volte all’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A. R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.

### **PENALITÀ**

Per la violazione degli obblighi dell’Aggiudicatario derivanti dal presente Capitolato (riguardanti per esempio ritardi nelle comunicazioni – reportistiche dovute, iniziative non congrue assunte in modo autonomo e non condivise con il SSU) e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il SSU ha la facoltà di procedere all’applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate.

L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del Dirigente del SSU o suo delegato, trasmessa all’Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il SSU provvederà ad applicare le penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile, nel limite massimo del 20% della somma prevista.

Sono stabilite le seguenti penalità:

- a) per comportamenti gravemente scorretti o sconvenienti nei confronti dell’utenza e degli operatori, accertati a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 500,00 per ogni singolo evento;
- b) per erogazione del servizio con personale non idoneo per qualifica professionale verrà applicata per ogni giornata e per ogni operatore inidoneo una penale di € 150,00;
- c) in caso di mancata sostituzione di operatori assenti si applica una penalità di € 250,00 per ogni giorno e per ogni operatore assente non sostituito.

L’aggiudicatario, di norma, non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione del medesimo, il SSU, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un’altra ditta, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell’aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

Tenuto conto della rilevanza pubblica del servizio il SSU appaltante, contestualmente alla

comunicazione di recesso, indica la data non superiore a 90 giorni, a partire dalla quale decorre la risoluzione. L'Aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento di quanto regolarmente eseguito.

## **ART. 22 FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO**

Fallimento dell'Aggiudicatario: il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento o, in ogni caso, alla data di conoscenza della stessa da parte del SSU appaltante. Sono fatte salve le ragioni e le azioni del SSU verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale.

Liquidazione – trasformazione dell'Aggiudicatario: il SSU appaltante avrà diritto tanto di pretendere la cessazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale nuova Impresa che subentri, così come il SSU riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'Aggiudicatario sarà tenuto a fornire.

## **ART. 23 FORO COMPETENTE**

Il foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà quello di Reggio Emilia.

## **ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO**

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti. In particolare, a norma dell'art. n. 1341 del Codice Civile, accetta e specificatamente sottoscrive le condizioni di cui agli artt. n.15, 20 e 22 del presente capitolato.

## **ART. 25 SICUREZZA E RISERVATEZZA**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna



documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.